

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2025, n. 1673

Comune di Trani (BT) - Variante strutturale al Piano Urbanistico Generale ai sensi dell'art. 11 della LR n. 20/2001 ss.mm.ii. DCA n. 2 del 13.02.2025 – esecuzione Sentenze TAR Puglia-Bari n. 311/2011-n. 12/2019 n. 1469/2019. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.20/2001 e parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** dei pareri tecnici allegati (Allegato A, Allegato B);
- 2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITÀ**, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, della variante adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 13.02.2025 in esecuzione Sentenze TAR Puglia-Bari – Sezione Seconda n. 311/2011 - TAR Puglia-Bari – Sezione Terza n. 12/2019 - TAR Puglia-Bari – Sezione Terza n. 1469/2019, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere, rispetto alla L.R. n. 20/2001 e al "*Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)*", di cui all'art.4 comma 3 b), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1328 del 3/08/2007;

3. **RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 505992 del 18.9.2025 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B) e con le conclusioni di cui alla stessa nota, per la variante adottata dal Comune di Trani.
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2023 e sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. n. 69/2009 in versione integrale;
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Trani.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Comune di Trani (BAT). Variante strutturale al Piano Urbanistico Generale ai sensi dell'art. 11 della LR n. 20/2001 ss.mm.ii. DCA n. 2 del 13.02.2025 – esecuzione Sentenze TAR Puglia-Bari n. 311/2011-n. 12/2019-n. 1469/2019. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.20/2001 e parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR.

Vista la Legge regionale n. 20 del 27/07/2001 *“Norme generali di governo e uso del territorio”* che al comma 7 e 8 dell'art. 11 stabilisce:

- *“Il PUG così adottato è inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale o al Consiglio metropolitano ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvato e rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi il PPTR approvato con deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), oppure agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).*
- *La Giunta regionale e la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo”.*

Visto il comma 9 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001 così come modificato dall'art. 31 della L.R. n. 28/2024 che statuisce:

- *“Qualora sia la Giunta regionale che la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano provinciale deliberino la compatibilità del PUG rispettivamente con il DRAG, con il PTCP e con il PPTR, il Consiglio comunale approva in via definitiva il Piano. Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano deliberino la compatibilità del Piano indicando le modifiche necessarie ad attestarne la definitiva compatibilità di cui al comma 11, il Sindaco promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano o suo Assessore delegato, il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato nonché, ai fini della conformazione e dell'adeguamento del PTCP alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo”.*

Visto il comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 20/2001 che statuisce:

- *“Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11.”*

Visto il “Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, di

cui all'art. 4 comma 3 lett. b) ed all'art. 5 comma 10-bis della L.R. n. 20/2001 ss.mm.ii., approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1328 del 03/08/07.

Visto il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015.

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 13 febbraio 2025, avente ad oggetto "Ottemperanza sentenze TAR Bari n. 1469/2019 e n. 311/2011. Reintegrazione della disciplina urbanistica del suolo sito tra il Viale Falcone e la ferrovia, in catasto al fg. 26 mapp. 1179, 1180, 1181, 1182, 845, 1154, 1155, con annullamento della delibera di Consiglio Comunale di Trani n. 8 del 31/03/2009 e di tutti gli atti ad essa presupposti, e modifica dell'art. 6.04.2.I-bis delle NTA. - Variante strutturale al PUG ex artt. 11 e 12 (co.1) della LR 20/2001", è stata adottata la variante in oggetto ai sensi dell'art. 11 comma 4 e dell'art. 12 comma 1 della LR n. 20/2001;
- con nota prot. n. 31309 del 06/05/2025 il segretario Generale del Comune di Trani attestava che nel periodo di pubblicazione e deposito non erano pervenute osservazioni per la variante in argomento.

Preso atto che:

- con nota pec del 18.7.2025, acquisita al prot. regionale n. 414988 del 22.7.2025 il Comune di Trani (BT) ha inviato alla Regione (Sezione Urbanistica, Sezione Paesaggio e Sezione Autorizzazioni Ambientali) la nota prot. n. 49460 del 18.7.2025 di trasmissione della seguente documentazione tecnico-amministrativa relativa alla variante:
 - *Deliberazione n. 02 in data 13 febbraio 2025 del Commissario ad acta;*
 - *Documentazione fotografica;*
 - *Elaborato 1-2-3_stralci catastali e inquadramento aerofotogrammetrico;*
 - *Nota di trasmissione prot. n. 49460/2025.*

Dato atto che:

- Con nota acquisita al protocollo comunale n. 32741 del 14.05.2024 la Sezione OOPP e Infrastrutture della Regione Puglia comunicava la non necessità di rivedere il parere di competenza ex art. 89 del DPR n. 380/2001, già precedentemente espresso con nota prot. 5510 del 06.04.2018.
- Con nota prot. 520085 del 24.10.2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia comunicava che per la variante in questione si era conclusa la procedura di registrazione disciplinata al comma 7.4 del RR n. 18/2013 in materia di VAS.
- Con nota prot. n. 505992 del 18.9.2025 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso il parere tecnico in merito all'istanza di parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR per la variante in esame

Visto il parere tecnico della Sezione Urbanistica (Allegato A).

Visto il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio trasmesso con nota prot. n. 505992 del 18.9.2025 (Allegato B).

Vista la DGR del 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

Vista la DGR 26/09/2024 n. 1295 recante ""Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici allegati A e B, ai sensi dell'art. 11, commi 7, 8 e 9 della L.R. n. 20/2001, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- **ATTESTARE LA COMPATIBILITÀ**, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, della variante adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 13.02.2025 in esecuzione Sentenze TAR Puglia-Bari – Sezione Seconda n. 311/2011 - TAR Puglia-Bari – Sezione Terza n. 12/2019 - TAR Puglia-Bari – Sezione Terza n. 1469/2019, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere, rispetto alla L.R. n. 20/2001 e al "*Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)*", di cui all'art.4 comma 3 b), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1328 del 3/08/2007;
- **RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 505992 del 18.9.2025 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B) e con le conclusioni di cui alla stessa nota, per la variante adottata dal Comune di Trani.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

L'impatto di genere del presente atto risulta: non rilevato
--

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di attestare la compatibilità della variante al Piano Urbanistico Generale del Comune di Trani, alla L.R. n. 20/2001, ai sensi dell'art. 4, co. 4 della L.R. 7/1997 punto d), che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, si propone alla Giunta:

6. **DI PRENDERE ATTO** dei pareri tecnici allegati (Allegato A, Allegato B);
7. **DI ATTESTARE LA COMPATIBILITÀ**, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, della variante adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 13.02.2025 in esecuzione Sentenze TAR Puglia-Bari – Sezione Seconda n. 311/2011 - TAR Puglia-Bari – Sezione Terza n. 12/2019 - TAR Puglia-Bari – Sezione Terza n. 1469/2019, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere, rispetto alla L.R. n. 20/2001 e al "*Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)*", di cui all'art.4 comma 3 b), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1328 del 3/08/2007;
8. **RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 505992 del 18.9.2025 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B) e con le conclusioni di cui alla stessa nota, per la variante adottata dal Comune di Trani.
9. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2023 e sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. n. 69/2009 in versione integrale;
10. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Trani.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Funzionario istruttore della Sezione Urbanistica

(arch. Daniele PAGANO)

 DANIELE PAGANO
07.10.2025 10:49:16 UTC

Il Funzionario E.Q. della Sezione Urbanistica

(arch. Valentina BATTAGLINI)

 VALENTINA
BATTAGLINI
07.10.2025
11:26:13 UTC

Il funzionario E.Q. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

(arch. Giuseppe VOLPE)

 Giuseppe Volpe
07.10.2025 14:44:53
GMT+02:00

Il Funzionario E.Q. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

(arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

 Luigi
Guastamacchia
07.10.2025
14:51:28
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

(arch. Vincenzo LASORELLA)

 Vincenzo
Lasorella
07.10.2025
15:06:52
GMT+02:00

Il Dirigente ad interim della Sezione Urbanistica

(ing. Giuseppe ANGELINI)

 Giuseppe
Angelini
07.10.2025
16:23:50
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

 Paolo Francesco
Garofoli
28.10.2025
11:55:30
GMT+00:00

Il Presidente della Giunta Regionale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

(dott. Michele EMILIANO)

 Michele
Emiliano
29.10.2025
12:41:11
GMT+01:00

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA****Allegato A****PARERE TECNICO**

OGGETTO: COMUNE DI TRANI (BT) – Variante strutturale al Piano Urbanistico Generale ai sensi dell'art. 11 della LR n. 20/2001 ss.mm.ii. Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 13.02.2025 – esecuzione Sentenze TAR Puglia-Bari – Sezione Seconda n. 311/2011 - TAR Puglia-Bari – Sezione Terza n. 12/2019 - TAR Puglia-Bari – Sezione Terza n. 1469/2019.

Premessa

Il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani è stato definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.3.2009, a seguito di attestazione di compatibilità al D.R.A.G. ed alla L.R. n.20/2001 avvenuta con D.G.R. n.184 del 17.2.2009.

Con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 13 febbraio 2025, avente ad oggetto *“Ottemperanza sentenze TAR Bari n. 1469/2019 e n. 311/2011. Reintegrazione della disciplina urbanistica del suolo sito tra il Viale Falcone e la ferrovia, in catasto al fg. 26 mapp. 1179, 1180, 1181, 1182, 845, 1154, 1155, con annullamento della delibera di Consiglio Comunale di Trani n. 8 del 31/03/2009 e di tutti gli atti ad essa presupposti, e modifica dell'art. 6.04.2.I-bis delle NTA. - Variante strutturale al PUG ex artt. 11 e 12 (co.1) della LR 20/2001”*, è stata adottata la variante in oggetto ai sensi dell'art. 11 comma 4 e dell'art. 12 comma 1 della LR n. 20/2001.

Con la predetta deliberazione, è stato disposto, ai sensi dell'art. 11/comma 4 della LR 20/2001, il deposito presso la segreteria comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale comunale e inoltre è stata data notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.

Con nota prot. n.31309 del 6.5.2025 il segretario Generale del Comune di Trani attestava che nel periodo di pubblicazione e deposito non erano pervenute osservazioni per la variante in argomento.

Con nota pec del 18.7.2025, acquisita al prot. regionale n.414988 del 22.7.2025 il Comune di Trani (BT) ha inviato la nota prot. n.49460 del 18.7.2025 di trasmissione, ai fini del controllo di compatibilità di cui all'art. 11 comma 7 della LR n. 20/2001 ss.mm.ii., la seguente documentazione tecnico-amministrativa relativa alla variante in oggetto:

- *Deliberazione n. 02 in data 13 febbraio 2025 del Commissario ad acta;*
- *Documentazione fotografica;*
- *Elaborato 1-2-3_stralci catastali e inquadramento aerofotogrammetrico;*
- *Nota di trasmissione prot. n. 49460/2025.*

Dalla medesima nota di trasmissione prot. n. 49460/2025, detta variante risulta trasmessa alla Provincia di Barletta-Andria-Trani per il controllo di compatibilità della stessa con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi dell'art. 11 comma 7 della L.R. n. 20/2001.

www.regione.puglia.it**Sezione Urbanistica**

Indirizzo: Via Gentile, 52 – 70126 Bari (BA)

Email: servizio.urbanistica@regione.puglia.itPEC: sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Pagina 1 di 5



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

Con nota acquisita al protocollo comunale n.32741 del 14.5.2024 la Sezione OOPP e Infrastrutture della Regione Puglia comunicava la non necessità di rivedere il parere di competenza ex art. 89 del DPR n. 380/2001, già precedentemente espresso con nota prot. 5510 del 06.04.2018.

Con nota prot. 520085 del 24.10.2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia comunicava che per la variante in questione si era conclusa la procedura di registrazione disciplinata al comma 7.4 del RR n. 18/2013 in materia di VAS.

Con nota prot. n. 505992 del 18.9.2025 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso il parere tecnico in merito all'istanza di parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR per la variante in esame.

Contenuti della proposta di variante

La variante proposta dal Comune di Trani riguarda l'area di dimensioni pari a mq 1632, compresa tra Viale Falcone e la ferrovia, identificata in catasto al Fg. 26, mapp. 1179, 1180, 1181, 1182, 845, 1154, 1155 (Figura 1).

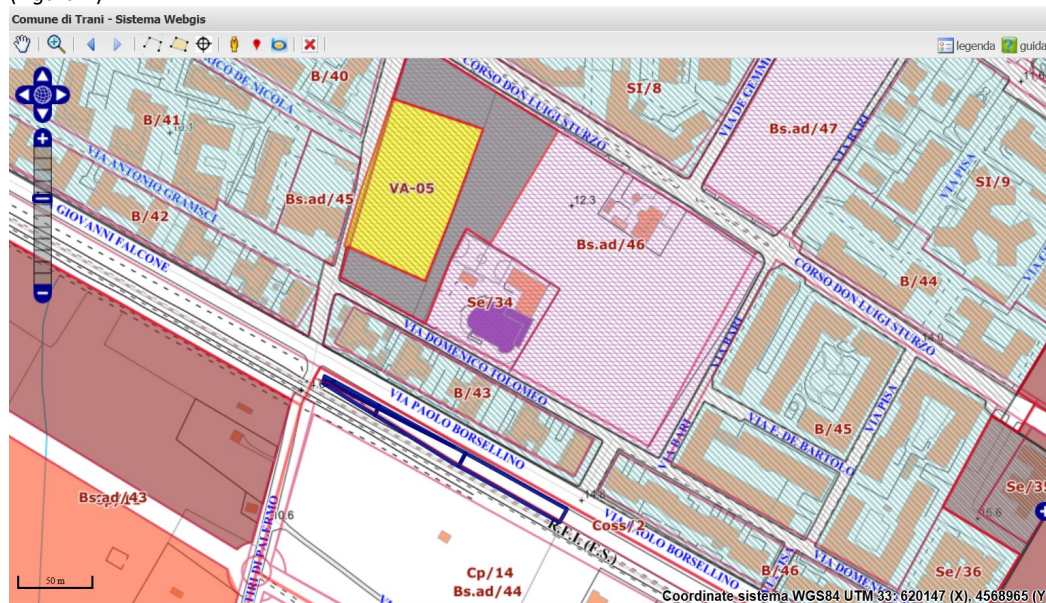


Figura 1 - Aree interessate – Fonte: Webgis Comune di Trani

Attualmente, l'area è disciplinata dall'art. 6.04.2.1-bis delle NTA del PUG, come **zona residenziale di completamente sul confine ferroviario (Coss/1,2,3)**. Essa è inclusa nel comparto Cp/14, disciplinato dall'art. 6.11.3 delle NTA, con una suscettività edificatoria pari a 0,20 mc/mq.

L'art. 6.04.2.1-bis dispone che "Le maglie di zona residenziale Coss/1, 2, 3 tra la sede ferroviaria ed il prolungamento di via Borsellino, con indice di fabbricabilità territoriale $I_{ft} \leq 0,20$ mc/mq, sono

www.regione.puglia.it

Sezione Urbanistica

Indirizzo: Via Gentile, 52 – 70126 Bari (BA)

Email: servizio.urbanistica@regione.puglia.it

PEC: sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Pagina 2 di 5

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

rispettivamente comprese nei comparti Cp/15, Cp/14, Cp/9. (Oss.46). Inoltre, con riferimento al Comparto Cp/14, l'art. 6.11.3 delle NTA del PUG dispone che "[...] Il comparto Cp/14 riceve i volumi residenziali dalla maglia Coss/2 compresa tra il prolungamento di via Borsellino e la ferrovia [...]"

Dalla Deliberazione n.2 del 13.2.2025 del Commissario ad acta, trasmessa con pec del 18.7.2025, risulta che:

- Con sentenza n. 311/2011 del 18/02/2011, il TAR Bari - Sezione Seconda, accogliendo il ricorso n.1409 del 2009 Reg. Gen. proposto da [...] contro il Comune di Trani, ha disposto quanto segue: "... annulla la delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 8 del 31 marzo 2009 e tutti gli atti presupposti, limitatamente alle previsioni riguardanti i fondi di proprietà della ricorrente, censiti al catasto del Comune di Trani al Foglio 26 mapp. 1179, 1180, 1181, 1182, 845, 1154, 1155;
- Con sentenza n. 12/2019 del 7/01/2019, il TAR Bari - Sezione Terza, ha accolto il ricorso n.634 del 2018 Reg. Gen. proposto dalla società [...] ai sensi dell'art. 117 c.p.a., ed ha dichiarato "l'obbligo per il comune di Trani, di dare una disciplina urbanistica ai suoli di proprietà della società ricorrente nel termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, conformemente alle statuizioni recate dalla sentenza 311 del 2011 del TAR Puglia, Bari";
- Con sentenza n. 1469/2019 del 7/11/2019, il TAR Bari - Sezione Terza, accogliendo il ricorso proposto da [...] contro il Comune di Trani, "per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio osservato in merito all'invito a provvedere all'attribuzione della disciplina urbanistica relativamente ad un suolo di proprietà della ricorrente, con conseguenziale accertamento dell'obbligo di provvedere e nomina di Commissario ad acta, per l'ipotesi di persistente inadempienza", posto che la società ricorrente aveva rappresentato la perdurante inerzia della amministrazione locale, ha disposto quanto segue: "... accoglie il ricorso e per l'effetto, nomina, quale Commissario ad acta, il Dirigente del Settore Urbanistica e Governo del Territorio della città metropolitana di Bari, con il compito di dare piena e integrale attuazione alla sentenza 311 del 2011 del TAR Puglia, Bari, ...";
- Nell'incontro tecnico in data 11/02/2020 con il Dirigente dell'Area Urbanistica (previa convocazione con nota del Commissario ad acta del 5/02/2020, e giusto verbale n.1) si è rilevato che, per effetto dell'annullamento disposto con la sentenza TAR Bari n. 311/2011, gli adempimenti commissariali da svolgersi nella fattispecie puntuale comportano la reintegrazione delle previsioni strutturali del Piano Urbanistico Generale, limitatamente al suolo dei ricorrenti in epigrafe individuato;
- Con deliberazione del Commissario ad acta n. 01 del 20/01/2022 è stato adottato ai sensi dell'art. 11 -primo comma della LR 27/07/2001, n. 20, il "documento programmatico preliminare" (DPP) predisposto dal Dirigente dell'Area Urbanistica ai fini della reintegrazione della disciplina urbanistica del suolo sito tra il Viale Borsellino e Falcone e la ferrovia, in catasto al fg. 26, part.IIe 1179, 1180, 1181, 1182, 845, 1154 e 1155, costituente variante strutturale al PUG ex artt. 11 e 12 (co.1) della LR 20/2001;

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

- Con nota prot. n. 31309 del 06/05/2025 il segretario Generale del Comune di Trani attestava che nel periodo di pubblicazione e deposito non erano pervenute osservazioni per la variante in argomento.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza alle sentenze di cui sopra, il Commissario ad acta ha adottato, con la citata deliberazione n. 2 del 13.2.2025, la variante strutturale al PUG consistente nella seguente variazione dell'art. 6.04.2.1-bis delle NTA (si riporta di seguito l'art. 6.04.2.1-bis, con in **grassetto** il corpo aggiunto oggetto di variante):

6.04.2.1-bis – Zona residenziale di completamento sul confine ferroviario (Coss/1,2,3)

“Le maglie di zona residenziale Coss/1, 2, 3 tra la sede ferroviaria ed il prolungamento di via Borsellino, con indice di fabbricabilità territoriale $I_{ft} \leq 0,20$ mc/mq, sono rispettivamente comprese nei comparti Cp/15, Cp/14, Cp/9. (Oss.46).

Per il suolo in catasto riportato nel fg. 26 p.lle 1179, 1180, 1181, 1182, 845, 1154, 1155 dell'estensione di mq 1632, inserito nel comparto Cp/14, l'indice di fabbricabilità territoriale I_{ft} è di max 1,80 mc/mq”.

Valutazioni di merito

La variante proposta dal Comune di Trani riguarda una superficie di forma rettangolare molto allungata (Figura 1), inclusa dal vigente PUG in un comparto edificatorio con un indice ($I_{ft}=0,2$ mc/mq) differente rispetto a quello ($I_{ft}=1,80$ mc/mq) assegnato al resto delle aree del comparto.

La Sentenza n. 311/2011 riprendendo i contenuti dell'art. 14 della L.R. n. 20/2001 secondo cui “Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il PUG può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un PUE” e aver osservato che “i PUE possono essere delimitati solo in sede attuativa, il Collegio è dell'opinione che nella Regione Puglia il PUG, al fine di dare attuazione ai principi della perequazione, possa solo, dopo aver comunque proceduto ad una tipizzazione di massima delle varie zone del territorio comunale nel rispetto dei principi dello zoning tradizionale, individuare zone soggette a pianificazione attuativa all'interno delle quali ogni fondo riceva, proprio in forza della norma speciale di cui all'art.14 L.R. 20/01, un uniforme indice di fabbricabilità convenzionale, che il PUG può predeterminare tra un minimo ed un massimo onde che l'indice di fabbricabilità definitivo sia determinato nella maniera più confacente al caso di specie” ha sancito che spetta “alla pianificazione attuativa perimetrare, all'interno delle zone, i singoli PUE, ed all'occorrenza i singoli comparti, nei quali possono essere comprese sia zone non edificabili che zone edificabili e che comunque possono individuare le zone sulle quali deve essere concentrata la volumetria”.

Tutto ciò posto, in esecuzione delle sentenze TAR Bari n. 311/2011 e n. 12/2019 e n. 1469/2019 del TAR-Bari, la variante in oggetto propone per le aree identificate al fg. 26 mapp. 1179, 1180, 1181, 1182, 845, 1154, 1155, l'attribuzione di un I_{ft} pari a 1,80 mc/mq calcolato su tutta la superficie del comparto al fine di cristallizzare i volumi previsti dal PUG vigente e lasciare immutato il dimensionamento dello stesso.

In conclusione, nel merito della variante proposta, considerato l'obbligo alla ritipizzazione delle aree stabilito dalle Sentenze n. 311/2011 e n. 12/2019 e n. 1469/2019 del TAR Puglia-Bari e considerato che la scelta di attribuire un indice calcolato su tutta la superficie del comparto non incide sul dimensionamento complessivo del Piano, si ritiene ammissibile la proposta di reintegrazione della disciplina urbanistica del

www.regione.puglia.it

Sezione Urbanistica

Indirizzo: Via Gentile, 52 – 70126 Bari (BA)

Email: servizio.urbanistica@regione.puglia.it

PEC: sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Pagina 4 di 5

**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

suolo in oggetto con modifica dell'art.6.04.2.1-bis delle NTA così come adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2/2025.

Si precisa altresì che quanto determinato dal Commissario ad acta possa valere quale indirizzo per la fase di attuazione del comparto alla luce di quanto si evince dalla Sentenza n. 311/2011 sui contenuti dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) e in applicazione dell'art. 2.2.30 delle NTA del PUG che prevede *"l'utilizzo del principio della perequazione, regolata da parti convenzionali pubblico-privati"*.

Tutto ciò posto, rappresentato e valutato, si propone alla Giunta Regionale di attestare la compatibilità della variante strutturale al PUG di Trani per la reintegrazione della disciplina urbanistica del suolo sito tra il Viale Falcone e la ferrovia, in catasto al fg. 26 mapp. 1179, 1180, 1181, 1182, 845, 1154, 1155, con modifica dell'art. 6.04.2.1-bis delle NTA del PUG ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n.1328 del 3.8.2007, così come adottata dal Commissario ad Acta con Deliberazione n. 2 del 13.2.2025, con la precisazione sopra riportata.

Funzionario istruttore

arch. Daniele Pagano

 DANIELE PAGANO
02.10.2025 13:33:12
UTC**Responsabile del Procedimento, EQ Pianificazione Urbanistica**

arch. Valentina Battaglini

 VALENTINA
BATTAGLINI
07.10.2025
10:23:05 UTC**Dirigente ad interim della Sezione Urbanistica**

ing. Giuseppe Angelini

 Giuseppe
Angelini
07.10.2025
12:37:56
GMT+02:00**www.regione.puglia.it****Sezione Urbanistica**

Indirizzo: Via Gentile, 52 – 70126 Bari (BA)

Email: servizio.urbanistica@regione.puglia.it

PEC: sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Pagina 5 di 5



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Allegato B

PARERE TECNICO

Comune di TRANI

Ottemperanza sentenze TAR Bari n 1469/2019 e n 311/2011. Reintegrazione della disciplina urbanistica del suolo sito tra il viale Falcone e la ferrovia, in catasto al fg. 26 p.lle 1179,1180,1181,1182,845,1154,1155, con annullamento della delibera di Consiglio Comunale di Trani n. 8/2009 e modifica dell'art. 6.04.2.1-bis delle NTA – Variante strutturale al PUG ex artt.11 e 12 della L.R. 20/2001.

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Con nota prot. n. 49460/2025 del 18.7.2025, acquisita al protocollo regionale col n. 414988/2025 del 22.7.2025, il Comune di Trani (in seguito Comune) ha trasmesso i seguenti elaborati per la Variante strutturale al Piano Urbanistico Generale (PUG) ex artt.11 e 12 della L.R. 20/2001:

NOME FILE	IMPRONTA MD5
Copia con segnature Prot.N.0049460-2025.pdf	5e160806de8f578063e91cab9cdabc3d
Deliberazione n 02 del 13.02.2025.pdf	578182777c5b50a9514e2e643ee0fae0
doc fotografica.pdf	b69759f905b50f084dfed6de99a49652
documentazione fotografica.pdf	4caae7c180ce42cc8f5ffae196ff496
elaborato 1 .pdf	87f04a7d55d520194617af9b9ad8ddfe
elaborato 2 .pdf	acfccebe49e588dc49d2a273157d6b20
elaborato 3 .pdf	d6d12d33cbac813a92333df702388f7e
nota _signed(1)_signed.pdf	32ddd907cebc9ca13fcb827431581d15

Con successiva nota prot. n. 57996/2025 del 4.9.2025, acquisita al prot. col n. 476619/2025 del 04.09.2025, il Comune ha rilevato che “[...]Tra le procedure eseguite e riportate nella suddetta Delibera si fa riferimento in particolare al parere rilasciato dall’Area III - Area Patrimonio e Lavori Pubblici - Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche - VIA e VAS del Comune di Trani [...] Riconoscendo la competenza di suddetto parere alla Regione, ex art 96 comma 3 lettera b delle N.T.A del P.P.T.R , per l’approvazione della variante dello strumento urbanistico generale sottoposto a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale, si chiede alla Sezione competente il rilascio del parere ex art. 96 comma 1 lettera c.”. Con la medesima nota il Comune ha trasmesso i seguenti elaborati:

NOME FILE	IMPRONTA MD5
sovrapposizione Catastale PUG PPTR.pdf.p7m	0d8d6687f62baa1c0f97b34a61b17858
nota _signed.pdf.p7m	c99cb7e5087c9c12d2d2913c03aa1470
documentazione fotografica.pdf.p7m	ce8b54a73f1abb0a4d47ad456d454e58
doc fotografica.pdf.p7m	c43785bd76956a5f7ef48743fe1eca61
Deliberazione n 02 del 13.02.2025.pdf.p7m	4c772fb8420f5a964c45549af32636f6

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 – 70126, Bari

peo: sezione.paesaggio@regione.puglia.it;

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Pagina 1 di 4



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

20250214143154.pdf.p7m	aa5d818f3ddd55b92a5b83a5b5641c8c
20250214143126.pdf.p7m	5f9798ecc74cbf94b31f00d8b203c58f
20250214143102.pdf.p7m	c9858dc4883925ab42f17bcdfeef02d

Dato atto che, ai sensi del punto 7.2.d del R.R. 18/2013, ai fini del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la variante al PUG è stata registrata con n. VAS-2201-REG-110009-052 e che il procedimento si è concluso con esito positivo.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PROPOSTA

Con Delibera di Giunta Regionale n. 184 del 17.2.2009 il Comune ha acquisito l'attestazione di compatibilità del PUG ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2001 definitivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31.3.2009. L'area oggetto di Variante, di forma allungata, ha un'estensione di 1632 mq ed è compresa tra la linea ferroviaria Bologna – Otranto (RFI) e Viale Falcone, da cui vi si accede.

L'area è censita in catasto al 26 p.lle nn. 1179, 1180, 1181, 1182, 845, 1154, 1155.

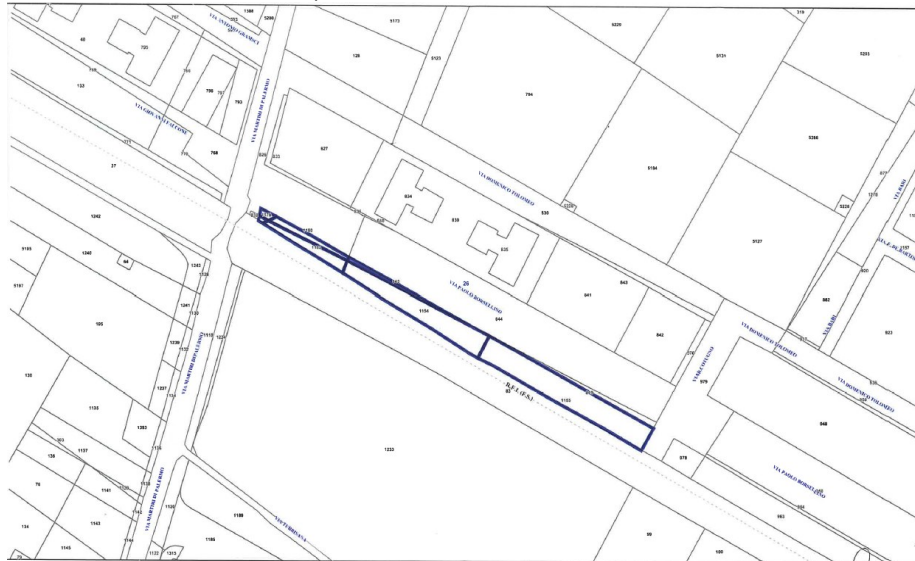


Figura 1 - stralcio catastale con in evidenza le p.lle n. 1179, 1180, 1181, 1182, 845, 1154, 1155 del fg. di mappa n. 26.

Il suolo è attualmente disciplinato nel PUG dall'art. 6.04.2.1-bis – *zona residenziale di completamento sul confine ferroviario (Coss/1,2,3)* delle NTA e risulta compreso nel comparto Cp/14 disciplinato all'art. 6.11.3 delle NTA del PUG e ha una suscettività edificatoria di 0,20 mc/mq.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 – 70126, Bari

peo: sezione.paesaggio@regione.puglia.it;

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Pagina 2 di 4



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

In ottemperanza delle sentenze TAR Bari n. 311/2011 del 18.2.2011 e n. 12/2019 del 7.1.2019, con deliberazione n. 2 del 13.2.25 del commissario ad acta è stata conseguentemente adottata, ai sensi dell'art. 11/co. 4 della LR 20/2001, in coerenza con il DPP, la variante strutturale al PUG consistente nella seguente modifica dell'art. 6.04.2.1-bis delle NTA (rispetto al testo vigente, sono riportate in **grassetto** le disposizioni aggiunte):

6.04.2.1-bis – Zona residenziale di completamento sul confine ferroviario (Coss/1,2,3)

"Le maglie di zona residenziale Coss/1, 2, 3 tra la sede ferroviaria ed il prolungamento di via Borsellino, con indice di fabbricabilità territoriale $I_{ft} \leq 0,20$ mc/mq, sono rispettivamente comprese nei comparti Cp/15, Cp/14, Cp/9. (Oss.46).

Per il suolo in catasto riportato nel fg. 26 p.lle 1179, 1180, 1181, 1182, 845, 1154, 1155 dell'estensione di mq 1632, inserito nel comparto Cp/14, l'indice di fabbricabilità territoriale I_{ft} è di max 1,80 mc/mq".

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR si rileva che l'area oggetto di variante non è interessata da né da Beni Paesaggistici (BP) né da Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) come definiti all'art. 38 delle NTA del PPTR, mentre ricade nell'Ambito Territoriale **"La Puglia centrale"** ed in particolare nella Figura Territoriale denominata **"La piana olivicola del nord barese"**.

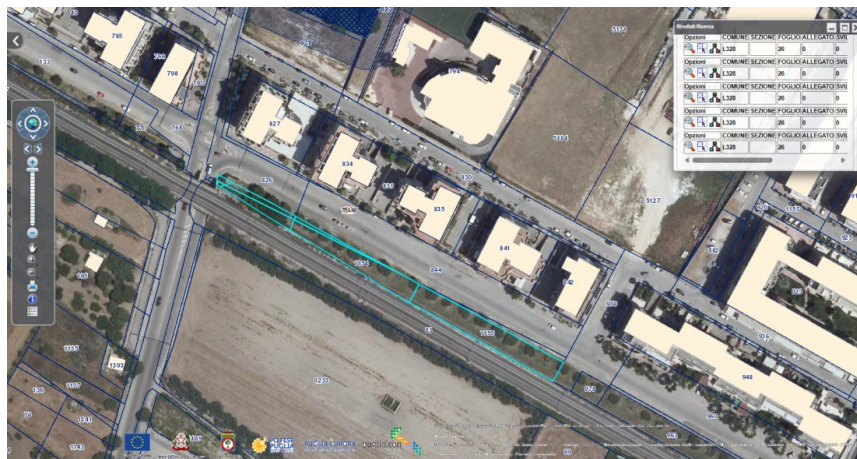


Figura 2 - stralcio del PPTR - fonte: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html>

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 – 70126, Bari

peo: sezione.paesaggio@regione.puglia.it;

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Pagina 3 di 4

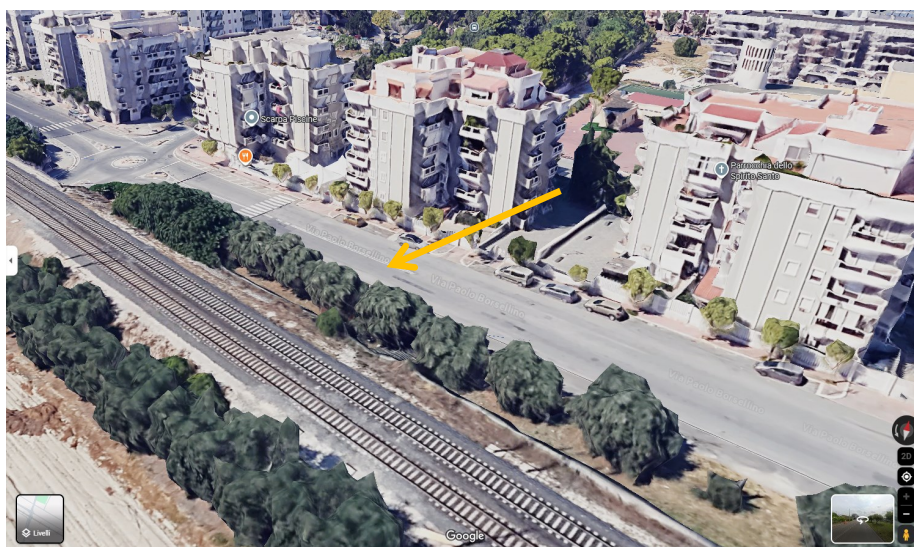
**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

Figura 3 - vista aerea del sito di interesse. Fonte: Google maps

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, viste le prescrizioni introdotte nelle NTA relative alla ritipizzazione in oggetto e finalizzate ad assicurare la compatibilità dei consecutivi interventi con gli obiettivi di qualità di paesaggio di cui alla Scheda d'ambito, si ritiene che possa essere espresso **PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la *"Variante strutturale al PUG ex artt.11 e 12 della L.R. 20/2001 in Ottemperanza alle sentenze del TAR Bari n 1469/2019 e n 311/2011 - Reintegrazione della disciplina urbanistica del suolo sito tra il viale Falcone e la ferrovia, in catasto al fg. 26 p.lle 1179,1180,1181,1182,845,1154,1155, con annullamento della delibera di Consiglio Comunale di Trani n. 8/2009 e modifica dell'art. 6.04.2.1-bis delle NTA"*.

Il Funzionario EQ
Arch. Giuseppe VOLPE



Giuseppe Volpe
18.09.2025 15:17:08
GMT+02:00

Il Funzionario EQ
Arch. Luigi GUASTAMACCHIA



Luigi
Guastamacchia
18.09.2025
15:24:48
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo LASORELLA



Vincenzo
Lasorella
18.09.2025
14:59:28
GMT+02:00

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 – 70126, Bari
peo: sezione.paesaggio@regione.puglia.it;
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Pagina 4 di 4